

**CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE**  
**“MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA”**  
CIG Z483D40224

Tra la società

**CATANIA MULTISERVIZI S.P.A.** (in seguito CMS) con sede in Catania, Stradale Giulio n. 15, cod. fisc/Partita IVA 03406340871

e

**Dott. Antonino Santagati** Via Antonello da Messina 15 Motta Sant'Anastasia Catania - Partita Iva 02028330872

**PREMESSO CHE**

- a) la CMS intende affidare l'incarico di Medico Competente ai sensi del D.lgs n. 81/08 e s.m.i.;
- b) l'oggetto del servizio è la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 18 del d.lgs 81/2008, che prevede la nomina del Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- c) l'incarico di Medico Competente si configura a carattere di rapporto fiduciario per le particolari prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza riguardante la protezione e sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni.
- d) non è stato ritenuto opportuno internalizzare tale servizio in quanto non vi sono presenti in organico figure professionali tali da ricoprire ed espletare il servizio sopra indicato ;
- e) ai fini del conferimento incarico, non si ritiene di ricorrere a procedura comparativa di curricula di professionisti, ai sensi dell'art.5 del vigente “regolamento incarichi”, ma di procedere, per ragioni di economicità, con Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 36/2023.
- f) il suddetto contratto avrà durata di due anni, a decorre dalla data della sottoscrizione, e potrà essere eventualmente rinnovato fino ad un massimo di 12 mesi.
- g) ai fini del conferimento dell'incarico, per l'importo predetto, sussiste la necessaria copertura finanziaria;
- h) a tal fine è stato chiesto e rilasciato dalla competente autorità, il seguente CIG Z483D40224;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1) Essenzialità dette premesse**

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto, che annulla e sostituisce ogni qualsiasi e precedente intesa, verbale o scritta, esistente tra le parti.

**Art. 2) Oggetto degli accordi**

Dott. Antonino Santagati svolgerà le seguenti attività richieste da CMS:

**A) Redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria** contenente le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria previa acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico in collaborazione con CMS che fornirà ogni documentazione e informazione utile. I contenuti minimi che devono essere riportati nel Piano di Sorveglianza Sanitaria sono i seguenti:

- 1) redazione dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;

- 2) istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  - 3) indicazione delle visite specialistiche previste;
  - 4) indicazione dei criteri per l'effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva;
  - 5) istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
  - 6) definizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro, dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e alla assistenza tecnica di emergenza;
  - 7) definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici;
  - 8) definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
  - 9) definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);
  - 10) definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.
- B) Gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria con particolare riguardo ai seguenti obblighi:**
- 1) aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica;
  - 2) compilazione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
  - 3) compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
  - 4) verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all'assistenza medica di emergenza;
  - 5) aggiornamento del programma degli accertamenti periodici; gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale).
- In particolare il medico competente:
- all'esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
    - a) idoneità;
    - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
    - c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
    - d) inidoneità permanente;
  - consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro o al lavoratore;
  - fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
  - comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008, al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
  - redige la relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
  - svolge gli altri obblighi previsti dall'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008.
- C. Prestazioni.** Il medico competente, nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto ad effettuare:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche di cui sopra comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio (visita ergoftalmologica, ECV, spirometria, esami ematochimici, ecc.) ritenuti necessari dal medico competente ed eseguiti a cura dello stesso, i costi dei quali si intendono inclusi nel prezzo del servizio. Gli eventuali accertamenti specialistici che, secondo il medico competente, dovessero rendersi eccezionalmente necessari per motivate ragioni, saranno demandati a medici specialisti scelti dal medico competente in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

**Esami di laboratorio:**

- del sangue e Urine con sedimento
- E.C.G.;
- Audiometria;
- Spirometria;
- RX torace;
- Esame visivo per esposti videoterminale;
- Transferrina desialata
- Idrossipirene urinario

**D. Attività di collaborazione con il Datore di lavoro**

Il medico competente, nell'adempimento dell'incarico affidato, è altresì tenuto a:

- Informazione/Formazione riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- Disponibilità a collaborare con RSPP, RLS e con gli organismi di vigilanza
- Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c. 1, lettera I)
- Programmazione della sorveglianza sanitaria e stesura relativo protocollo art.41 del D.Lgs n. 81/2008.
- Consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al S.lgs n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;

Le prestazioni sopra descritte in cui è articolato il servizio dovranno interessare tutto il personale dipendente, assunto a tempo indeterminato e determinato, in forza presso CMS; ivi compreso il personale che verrà assunto nel corso dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento.

I tempi e le modalità di accesso presso le singole strutture saranno concordate con il datore di lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico dovrà espletare l'incarico utilizzando strumentazione propria.

**Art. 3) Modalità di svolgimento dell'incarico**

Dott. Antonino Santagati svolgerà le attività richieste da CMS, in completa autonomia con la propria organizzazione di mezzi e attrezzature, pur coordinando la propria attività con le indicazioni ricevute da CMS. Le visite mediche e tutti gli esami e accertamenti potranno essere effettuati nella sede della CMS ubicato in Stradale Giulio, 15 - 95121 Catania (CT). Come già dichiarato la tempistica di consegna degli esiti delle visite mediche sarà immediata, il lavoratore già al termine della visita medica riceverà il giudizio di

idoneità alla mansione specifica; lo stesso giudizio sarà contestualmente comunicato a mezzo mail alla Società entro la stessa giornata o al più tardi entro la mattina del giorno successivo. La consegna degli originali e delle cartelle cliniche avverrà come da accordi presi con la Società a seconda delle esigenze aziendali. La tempistica dell'effettuazione delle visite mediche urgenti o straordinarie sarà immediata e comunque non oltre i due giorni dalla richiesta, mentre le visite periodiche saranno stabilite da calendario con la Società e comunque effettuate entro la scadenza prevista dal giudizio precedente.

**Art. 4) Durata**

L'incarico avrà la durata di due anni decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

**Art. 5) Compenso / costi accertamenti sanitari**

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto verrà riconosciuto al Dott. Antonino Santagati, Via Antonello da Messina 15 Catania, un compenso complessivo massimo di €. 12.300,00 annui, comprensivi degli esami di laboratorio previste dall'art. 2 lettera C del presente documento;

**Art. 6) Condizioni di pagamento**

La società CMS è inserita negli elenchi delle Società controllate soggette al regime dello Split Payment di cui all'art 17-ter DPR633/72.

Il pagamento mensile dei compensi maturati avverrà previa presentazione di una breve relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti (art. 9 comma 2 del "regolamento incarichi").

Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate e inviate a:

Catania Multiservizi S.p.A.  
Stradale Giulio, 15  
95121 Catania  
Partita I.V.A. 03406340871

**Art. 7) Riservatezza**

Dott. Antonino Santagati considererà come riservate tutte le informazioni apprese durante lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto e ciò anche in caso di naturale scadenza del presente accordo, impegnandosi a non divulgare a terzi notizie di carattere tecnico, economico e commerciale di cui sia venuta a conoscenza durante il rapporto di collaborazione con CMS.

**Art. 8) Foro competente**

Esclusivamente competente a conoscere e giudicare ogni qualsiasi controversia che dovesse nascere in relazione al presente contratto sarà il foro di Catania.

Catania, 29 novembre 2023

Letto, approvato e sottoscritto.

  
Catania Multiservizi S.p.a.

  
Dott. Antonino Santagati